



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

FZ/AL

N. 226 - 227, 228, 229, 160 - A.BIS

N. 183-01 - A

N. 4, 22, 29 - A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, elezione del Consiglio regionale, disciplina del referendum, autonomie locali, rapporti con l'Unione europea e rapporti esterni)

(Relatore di minoranza **MALATTIA**)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

N. 226 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dai consiglieri Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz il 24 gennaio 2007);

e sulle **PROPOSTE DI LEGGE** abbinata

N. 227 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dai consiglieri Travanut, Degano, Kocijančič, Metz, Ferone 26 gennaio 2007);

N. 228 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dal consigliere Špacapan il 29 gennaio 2007);

N. 229 "Norme sulla forma di Governo della Regione e del sistema elettorale regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dalla consigliera Battellino l'1 febbraio 2007);

N. 160 "Accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7" (presentata dai consiglieri Pedicini, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Camber, Marini, Venier Romano il 4 ottobre 2005);

nonché sullo **STRALCIO** abbinato

N. 183-01 "Disciplina dei rapporti tra gli organi della Regione in materia di nomine e designazioni di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale deliberato ai sensi dell'art. 127 del Regolamento"

e sulle **PETIZIONI** abbinata

N. 4 "Per una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione, la rotazione delle cariche elettive ed il divieto di cumulo delle cariche" (presentata da 196 cittadini della regione il 18 novembre 2003);

N. 22 "Per garantire una rappresentanza democraticamente eletta della minoranza linguistica ed etnica slovena" (presentata da 3 cittadini della regione il 30 gennaio 2006);

N. 29 "Elezione di Consiglieri regionali specifici delle minoranze linguistiche e nazionali" (presentata da 1 cittadino della regione il 6 settembre 2006).

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 2007

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

accanto ad altre questioni di minor momento, sono quattro le scelte contenute nel testo di legge statutaria approvato dalla V Commissione sulle quali permane una visione profondamente diversa da parte dei Cittadini per il Presidente:

1. la forma di governo
2. il limite dei mandati
3. la soglia di esclusione ed il premio di maggioranza
4. la presenza femminile

La forma di governo.

Riteniamo che vada confermata anche in legge statutaria la scelta dell'incompatibilità fra l'ufficio di consigliere e quello di assessore regionale, non solo per le motivazioni espresse dal Presidente Illy nelle dichiarazioni programmatiche approvate nella seduta del 1 Luglio 2003 dalla maggioranza del Consiglio Regionale, ma per codificare una netta distinzione di ruoli fra potere legislativo e potere esecutivo.

Non ci sfuggono né i sentimenti di frustrazione né le nostalgie o i desideri di rivalsa che serpeggiano trasversalmente all'interno del Consiglio e dei partiti, ma restiamo convinti che non è con la presenza di consiglieri regionali all'interno della Giunta che si rafforza il ruolo e l'attività del Consiglio Regionale.

Vi sono mezzi politici e metodi diversi, che il Consiglio ha adottato e dei quali può e farebbe bene a dotarsi, per svolgere in modo più preciso e penetrante il compito di indirizzo e di controllo sull'operato dell'esecutivo e per dare all'attività legislativa, di riordino e semplificazione, un impulso ancor più efficace ed organico.

Non auspichiamo né il ritorno a stagioni delle quali non si è perso ancora il ricordo né la prospettiva futura di consiglieri aspiranti assessori o assessori dimissionati che dal Consiglio si ingegnino a creare situazioni di conflitto o di disagio.

Il limite dei due mandati.

Siamo convinti che la politica possa essere una professione e che la professionalità nella politica sia una cosa utile e nobile, ma quando il professionismo diventa il carattere distintivo (prevalente) della politica, il rischio minore è quello dell'autoreferenzialità e quello maggiore, la formazione di una casta corporativa che si autoassegna privilegi e rendite di posizione.

Storicamente, la situazione italiana inclina verso il pericolo maggiore e la recente legge elettorale, con la quale le segreterie dei partiti hanno di fatto nominato tutti i deputati ed i senatori, ne è la prova più eclatante.

Se può essere auspicabile e bello, che la passione politica in ciascuno di noi duri “per sempre”, quando, per parafrasare Weber, il lavoro politico come professione è riservato (per sempre o quasi) a pochi, è inevitabile che si allentino i legami con la società e si accentui la distanza tra i cittadini e le istituzioni.

La professionalità nella politica, come in ogni altra attività, non solo ha perciò bisogno di rigenerarsi continuamente, ma non deve essere condizionata dalla paura di perdere stipendi vantaggiosi, posizioni personali o status da esibire. Tutte le misure che facilitano il rinnovamento ed il ricambio del personale politico, in una salutare alternanza fra le occupazioni ordinarie e quelle della politica, o anche solo la rotazione delle cariche, rappresenta, a nostro giudizio, una giusta strada da seguire.

In questo senso, il vincolo dei due mandati costituisce un antidoto efficace nel riequilibrio dei rapporti tra eletti, istituzioni e la società. Altrimenti, il sempiterno professionismo dei pochi, contrapposto alla generalità di una platea alla quale si chiede di rispondere a sondaggi, continuerà ad approfondire il solco tra governanti (politici) e società (governati).

Il vincolo dei due mandati potrà invece colmare, almeno in parte, questa separazione e liberare energie e risorse nuove, per una politica dal basso, in linea con i principi costituzionali diretti a rimuovere i limiti che, in concreto, impediscono o rendono difficile l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese – art. 4 - ed a consentire a tutti, di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge – art. 51- .

D'altro canto, l'esperienza politica come esperienza a termine, abitua al disinteresse e

favorisce un'etica nei comportamenti individuali e nelle finalità e anche in questo, il limite dei due mandati si rivela salutare.

La soglia di esclusione ed il premio di maggioranza.

La nuova legge elettorale non può essere ritagliata per soddisfare interessi contingenti o favorire lo status quo.

Pur in un'opzione proporzionale, che non risponde al modello preferito dai Cittadini, la giusta esigenza di assicurare espressione alle varie componenti della società Regionale non deve pregiudicare la stabilità e la governabilità, né mettere in crisi il bipolarismo che costituisce la miglior premessa dell'alternanza nella chiarezza delle responsabilità e dei doveri della maggioranza e dell'opposizione.

Il fenomeno, accentuatosi dal 2003, di una progressiva frantumazione del quadro politico con la proliferazione di liste, le più disparate, va contrastato ancor più in una Regione pervasa ancora da particolarismi, spesso anacronistici e sempre dannosi.

Queste considerazioni ispirano la nostra proposta di una soglia di sbarramento del 7% a livello regionale, del 20% a livello circoscrizionale e, ancora, del 4% per le liste collegate ad un candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto almeno il 15% dei voti validi prevedendo che nelle coalizioni collegate a un candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto almeno il 15% di voti validi, siano ammessi alla ripartizione dei seggi anche i gruppi di liste che abbiano ottenuto la percentuale maggiore e quella ad essa immediatamente inferiore fra quelle che non hanno conseguito il 4% dei voti, ma abbiano conseguito almeno il 2%.

Si tratta di percentuali che consentono una equa e larga rappresentanza tanto più che con il meccanismo dei collegamenti, che devono essere palesi nella scheda elettorale, il limite della soglia può essere facilmente superato

Il premio di maggioranza deve, infine, assicurare alla coalizione vincente margini sicuri di governabilità quando questa superi la soglia del 45%.

La presenza femminile.

Non pensiamo, come con movenze ai limiti dell'isteria o, se si preferisce, della noia

qualcuno sostiene, che spetti alle donne la rappresentanza delle donne ed agli uomini quella degli uomini. Non riteniamo che le “quote rosa” siano la migliore delle soluzioni possibili, ma dobbiamo prendere atto che nella situazione attuale , le “quote rosa” costituiscono, un mezzo efficace in concreto, per quanto provvisorio, nel non facile percorso di avvicinamento della nostra democrazia a quelle di altri paesi europei nei quali la presenza femminile è sempre più visibile, con tratti di autorevolezza e competenza come Angela Merkel in Germania, o di rottura con la vecchia dirigenza, come Ségolène Royal in Francia, o con otto donne ministro su sedici ministeri in Spagna.

Pur essendo consapevoli che un riequilibrio effettivo (nei risultati) è destinato a realizzarsi nel tempo, i Cittadini credono che si debba prevedere, come segnale forte di discontinuità, una presenza paritaria di uomini e donne nelle liste elettorali e che in Giunta, dove i poteri del presidente lo consentono, la parità di uomini e donne possa assurgere ad esempio e vanto di una Regione, come il Friuli Venezia Giulia, nella quale la forza, l’energia e la concretezza delle donne, costituisce un ineguagliabile patrimonio, da sempre.

Auspicio che il dibattito in Aula apporti al testo licenziato dalla V Commissione le necessarie integrazioni e correzioni.

Bruno Malattia



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

FZ/AL

N. 226 - 227, 228, 229, 160 - A.TER
N. 183-01 - A
N. 4, 22, 29 - A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, elezione del Consiglio regionale, disciplina del referendum, autonomie locali, rapporti con l'Unione europea e rapporti esterni)

(Relatrice di minoranza **GUERRA**)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

N. 226 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dai consiglieri Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz il 24 gennaio 2007);

e sulle **PROPOSTE DI LEGGE** abbinata

N. 227 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dai consiglieri Travanut, Degano, Kocijančič, Metz, Ferone 26 gennaio 2007);

N. 228 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dal consigliere Špacapan il 29 gennaio 2007);

N. 229 "Norme sulla forma di Governo della Regione e del sistema elettorale regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dalla consigliera Battellino l'1 febbraio 2007);

N. 160 "Accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7" (presentata dai consiglieri Pedicini, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Camber, Marini, Venier Romano il 4 ottobre 2005);

nonché sullo **STRALCIO** abbinato

N. 183-01 "Disciplina dei rapporti tra gli organi della Regione in materia di nomine e designazioni di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale deliberato ai sensi dell'art. 127 del Regolamento"

e sulle **PETIZIONI** abbinata

N. 4 "Per una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione, la rotazione delle cariche elettive ed il divieto di cumulo delle cariche" (presentata da 196 cittadini della regione il 18 novembre 2003);

N. 22 "Per garantire una rappresentanza democraticamente eletta della minoranza linguistica ed etnica slovena" (presentata da 3 cittadini della regione il 30 gennaio 2006);

N. 29 "Elezione di Consiglieri regionali specifici delle minoranze linguistiche e nazionali" (presentata da 1 cittadino della regione il 6 settembre 2006).

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 2007

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

non possiamo che manifestare la nostra soddisfazione per essere riusciti a portare all'esame dell'assemblea regionale una proposta di legge di determinazione della forma di governo e del sistema elettorale regionale, resa necessaria dal momento che la precedente legge regionale in materia, la n. (137), approvata dal Consiglio regionale l'11 marzo 2002, non è stata confermata dal referendum svoltosi il 29 settembre dello stesso anno, con conseguente applicazione della norma transitoria recata dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Riteniamo che l'approvazione di questa legge sia di assoluta importanza per la difesa della specialità della nostra Regione, alla quale sono costituzionalmente riconosciute forme e condizioni particolari di autonomia.

Rinunciare volontariamente alla possibilità di dare attuazione all'articolo 12 dello Statuto ed applicare la normativa transitoria che riprende, con alcuni adattamenti, la legislazione statale prevista per le regioni a statuto ordinario, a nostro giudizio è una grave mancanza che tutte le forze politiche coinvolte nel dibattito sono chiamate ad evitare.

Sicuramente l'opposizione ha dato un contributo determinante per la stesura della bozza della cosiddetta "legge statutaria".

Bisogna riconoscere, infatti, che, se siamo giunti a questo punto, molto è merito dell'opposizione che, prima, ha dato il via alle trattative fra i vari gruppi politici per la ricerca di una soluzione condivisa, poi, quando il tavolo politico sembrava bloccato e l'agognata soluzione ormai una chimera, ha reso possibile la ripresa della discussione.

Dobbiamo affermare, però, che il tentativo di dialogo con la maggioranza si è fermato al mero dato formale, ossia alla scelta del testo presentato dall'opposizione quale testo base su cui ragionare per giungere alla formulazione definitiva della norma.

Per dissidi interni alla maggioranza stessa, infatti, in sede di Commissione, il testo di riferimento si è gradualmente trasformato nella proposta di legge elaborata dallo stesso centrosinistra, divenendo impermeabile alle proposte avanzate dalle opposizioni ma anche da esponenti della stessa maggioranza.

In particolare, non sono state tenute nella dovuta considerazione le previsioni normative volte al riequilibrio sostanziale tra i due momenti dell'ordinamento regionale, Presidente della Regione e Consiglio.

Ad esempio, pur essendo stata approvata la compatibilità tra la carica di assessore e di consigliere regionale, non è stata accolta, per la composizione della Giunta, la proposta che prevede la prevalenza di membri scelti fra i consiglieri regionali eletti, volta a rafforzare il collegamento fra organo esecutivo e Consiglio.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, inoltre, la maggioranza ha previsto l'introduzione del voto disgiunto, con il quale si crea un sistema che premia la persona rispetto al partito e che, se da una lato, dovrebbe attivare un circuito virtuoso per calmierare la partitocrazia, dall'altro attribuisce al candidato vincente un potere politico fortissimo, soprattutto quando il valore aggiunto dato dalla sua persona è di grande momento, con il rischio di determinare un accentramento decisionale poco confacente ai principi democratici.

Durante i lavori in Commissione, inoltre, è mancato un effettivo dialogo sulle soglie di sbarramento il cui frutto avrebbe dovuto essere la determinazione di un sistema in grado di garantire una maggiore stabilità di governo nel rispetto dei partiti più piccoli.

Non vi è stata neppure una reale discussione sull'individuazione del premio di maggioranza, che a nostro avviso avrebbe dovuto essere improntato ad una maggiore proporzionalità, graduando la presenza dei consiglieri di maggioranza in base al successo elettorale riscosso, con conseguenti riflessi anche sui seggi di minoranza.

Resta la soddisfazione per l'abolizione della lista regionale con capolista il candidato presidente, il cosiddetto "listino", grazie all'introduzione della "clausola di salvaguardia", in base alla quale a ciascuna circoscrizione è assicurata l'eleggibilità del numero dei consiglieri assegnati, per una piena salvaguardia della rappresentatività del territorio.

In conclusione possiamo affermare che questa proposta di legge non riscuote il nostro consenso poiché trattasi di legge proporzionale nella forma ma non nella sostanza, e quindi di una legge poco adatta a rispondere alle esigenze di un territorio complesso e variegato come quello del Friuli Venezia Giulia.

GUERRA



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

FZ/AL

N. 226 - 227, 228, 229, 160 - A.QUATER
N. 183-01 - A
N. 4, 22, 29 - A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, elezione del Consiglio regionale, disciplina del referendum, autonomie locali, rapporti con l'Unione europea e rapporti esterni)

(Relatore di minoranza **CIRIANI**)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

N. 226 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dai consiglieri Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz il 24 gennaio 2007);

e sulle **PROPOSTE DI LEGGE** abbinata

N. 227 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dai consiglieri Travanut, Degano, Kocijančič, Metz, Ferone 26 gennaio 2007);

N. 228 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dal consigliere Špacapan il 29 gennaio 2007);

N. 229 "Norme sulla forma di Governo della Regione e del sistema elettorale regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dalla consigliera Battellino l'1 febbraio 2007);

N. 160 "Accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7" (presentata dai consiglieri Pedicini, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Camber, Marini, Venier Romano il 4 ottobre 2005);

nonché sullo **STRALCIO** abbinato

N. 183-01 "Disciplina dei rapporti tra gli organi della Regione in materia di nomine e designazioni di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale deliberato ai sensi dell'art. 127 del Regolamento"

e sulle **PETIZIONI** abbinata

N. 4 "Per una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione, la rotazione delle cariche elettive ed il divieto di cumulo delle cariche" (presentata da 196 cittadini della regione il 18 novembre 2003);

N. 22 "Per garantire una rappresentanza democraticamente eletta della minoranza linguistica ed etnica slovena" (presentata da 3 cittadini della regione il 30 gennaio 2006);

N. 29 "Elezione di Consiglieri regionali specifici delle minoranze linguistiche e nazionali" (presentata da 1 cittadino della regione il 6 settembre 2006).

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 2007

Presidente e colleghi,

la necessità per la nostra Regione di approvare un nuovo testo che disciplinasse la forma di governo e i meccanismi conseguenti della legge elettorale era e rimane per Alleanza Nazionale un'occasione preziosissima per giungere ad un sistema che garantisca strumenti moderni, evoluti ed equilibrati per la gestione dell'attività politica, legislativa e amministrativa.

La prima scelta dirimente è stata quella di confermare la scelta di un sistema di democrazia diretta: l'elezione diretta del Presidente. I cittadini hanno dimostrato di apprezzare questa "cornice istituzionale" sia a livello comunale che provinciale anche se non ci nascondiamo che anche questa formula, come tutte peraltro, presenta aspetti discutibili e altri perfezionabili.

La nostra proposta era quella di inserire nell'articolato altri principi di ordine politico e istituzionale che, al pari della elezione diretta, sono ormai stati largamente condivisi "metabolizzati", dai cittadini elettori e rispetto ai quali sarebbe pericoloso e sbagliato fare marcia indietro.

Il centro destra ha presentato per primo un proprio testo nel quale hanno trovato una sintesi le sensibilità diverse dei partiti attualmente all'opposizione; tuttavia vale qui la pena di riassumere i temi che AN, in particolare, ha inteso sostenere.

Innanzitutto norme che favoriscano in maniera forte e netta la strutturazione bipolare del sistema politico regionale, non una scelta bipartitica forse prematura, ma di certo un assetto che consenta al cittadino elettore di fare una scelta di campo netta e chiara tra una coalizione di centro destra e una di centro sinistra.

Contestualmente, abbiamo chiesto di porre un blocco alla frammentazione e alla moltiplicazione spesso anche artificiosa e fittizia di partiti e partitini; condizione che determina spesso la difficoltà a governare in ragione del potere di interdizione o di ricatto di formazioni anche monocellulari.

(La legge elettorale che il centro sinistra ha approvato in commissione con molta fatica ne è un clamoroso esempio!!).

Gli obiettivi che abbiamo menzionato si raggiungono fissando limiti o “sbarramenti” alti, rispetto al diritto di partecipare al riparto dei seggi: 15% per le coalizioni, 4% almeno per i singoli partiti.

Riteniamo inoltre che vada fatta chiarezza rispetto al ruolo di consigliere e quello di assessore sancendo la compatibilità delle cariche e restituendo piena legittimità agli eletti in Consiglio che in virtù di una scelta politicamente e giuridicamente assai discutibile e forzata erano stati retrocessi a una condizione di oggettività “minorità” prevedendo altresì, un numero massimo ridotto di assessori tecnici esterni, intesi quindi come eccezione, non come regola.

In questo modo si ottengono almeno due vantaggi: si riduce e di molto il costo della politica regionale che potendo già contare su ben 60 consiglieri non ha certo bisogno di aggiungere altri 10 assessori per il suo funzionamento!

Si riequilibra, senza snaturarlo il potere del Presidente che sceglie la sua giunta di norma, tra gli eletti e con essi si confronta sul piano politico con pari dignità.

Il voto congiunto in questo contesto appare a nostro avviso il naturale e imprescindibile corollario di una corretta impostazione bipolare della legge: l’elettore sceglie un partito inserito in una coalizione e un Presidente collegato ad essi; scelte diverse alimentano gli equivoci e trasformismi.

D’altra parte si stenta a capire perché dovrebbe essere consentito votare per un Presidente e non anche per la sua coalizione con la quale ha siglato un pubblico patto politico programmatico.

Per quanto riguarda il premio di maggioranza non abbiamo preclusioni a una discussione anche in Aula che consenta da un lato la necessaria governabilità per chi vince e dall’altro non penalizzi le opposizioni.

Si possono prevedere a questo scopo modulazioni che fissino tetti massimi e minimi al numero dei consiglieri assegnati alla coalizione vincente e a quella perdente.

E' intuitivo che questo problema non si pone in presenza di un sistema bipolare come quello che noi abbiamo proposto, ma che invece può creare oggettive distorsioni nella rappresentazione del consenso in presenza di un sistema politico multipolare e con la concreta possibilità che a governare, possano essere Presidenti e coalizioni che rappresentano molto meno del 50% dell'elettorato.

Abbiamo infine proposto che la questione delle *pari opportunità di genere* (espressione sgradevole, ma ormai abituale del lessico politicamente corretto) venisse affrontata con norme innovative, ma rifuggendo le esagerazioni spesso controproducenti di certo femminismo di bandiera.

Quindi presenza di almeno il 40 % di donne nelle liste e presenza garantita anche di donne in Giunta.

Altri meccanismi, anche fantasiosi, suggeriti da più parti durante il dibattito, avrebbero snaturato l'impostazione della legge o violato principi costituzionali o semplicemente avrebbero reso inattuabile dal punto di vista pratico, la norma stessa.

Non potendo e non volendo fare in questa sede una disamina particolareggiata dei molti aspetti tecnici e di dettaglio che sono stati motivo di discussione durante le riunioni del tavolo politico e della Commissione, ritengo di rinviare gli approfondimenti al dibattito sull'articolato.

In quel momento ci sarà modo di discutere anche su quegli articoli che hanno trovato una larga condivisione, ma che da soli e cioè separati da quanto finora detto, richiesto e argomentato, non sono affatto sufficienti a giustificare un atteggiamento benevolo da parte di An che salvo novità che appaiono altamente improbabili, replicherà in Aula il suo voto convintamente contrario, già espresso in Commissione.

Luca Ciriani



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

FZ/AL

N.226 - 227, 228, 229, 160 - A.QUINQUES
N. 183-01 - A
N. 4, 22, 29 - A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, elezione del Consiglio regionale, disciplina del referendum, autonomie locali, rapporti con l'Unione europea e rapporti esterni)

(Relatore di minoranza **MOLINARO**)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

N. 226 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dai consiglieri Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz il 24 gennaio 2007);

e sulle **PROPOSTE DI LEGGE** abbinata

N. 227 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dai consiglieri Travanut, Degano, Kocijančič, Metz, Ferone 26 gennaio 2007);

N. 228 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dal consigliere Špacapan il 29 gennaio 2007);

N. 229 "Norme sulla forma di Governo della Regione e del sistema elettorale regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dalla consigliera Battellino l'1 febbraio 2007);

N. 160 "Accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7" (presentata dai consiglieri Pedicini, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Camber, Marini, Venier Romano il 4 ottobre 2005);

nonché sullo **STRALCIO** abbinato

N. 183-01 "Disciplina dei rapporti tra gli organi della Regione in materia di nomine e designazioni di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale deliberato ai sensi dell'art. 127 del Regolamento"

e sulle **PETIZIONI** abbinata

N. 4 "Per una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione, la rotazione delle cariche elettive ed il divieto di cumulo delle cariche" (presentata da 196 cittadini della regione il 18 novembre 2003);

N. 22 "Per garantire una rappresentanza democraticamente eletta della minoranza linguistica ed etnica slovena" (presentata da 3 cittadini della regione il 30 gennaio 2006);

N. 29 "Elezione di Consiglieri regionali specifici delle minoranze linguistiche e nazionali" (presentata da 1 cittadino della regione il 6 settembre 2006).

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 2007

Signor Presidente, egregi colleghi,

approda in Aula dopo un anno di discussione ed elaborazione la cosiddetta “legge statutaria” attuativa dell’art. 12, secondo comma dello Statuto di autonomia speciale, così come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2. Il progetto di legge disciplina la forma di governo della Regione Autonoma, in precedenza avente unico riferimento nello Statuto e detta le norme per la nuova legge elettorale regionale che consentendo al Friuli Venezia Giulia di disporre di una propria legge, in sostituzione del “Tatarellum” utilizzato nelle scorse elezioni del 2003, in virtù del rinvio allo stesso operato dalla norma transitoria contenuta nella predetta legge costituzionale 2/2001.

Il tavolo politico condotto dal Presidente del Consiglio regionale, attraverso numerosi incontri ed approfondimenti anche con il determinante supporto del Comitato di consulenza giuridica e della Segreteria generale, ha prodotto una ipotesi di articolato che non ha trovato una condivisione nella misura auspicata. Tale progetto, tuttavia, ha costituito la base omogenea sulla quale sono state elaborate quattro proposte di legge sottoposte all’esame della commissione. Progetti che già nella loro proposizione iniziale andavano oltre lo schema maggioranza-opposizione: infatti soltanto in quattro gruppi consiliari del centro destra e, quindi, la intera opposizione, riusciva a trovare una sintesi comune (progetto di legge n. 226), assunto poi come testo base, mentre i gruppi consiliari della maggioranza si presentavano con tre distinti progetti di legge (n. 227-228-229) con differenze più o meno marcate.

Per meglio comprendere la portata delle scelte da fare e le differenze che ancora sussistono è opportuno sinteticamente richiamarne le principali questioni che possono essere considerate, alla luce dei lavori della commissione, contenuti generali condivisi da una ampia maggioranza.

Le principali innovazioni condivise sono così riassumibili:

a. Per la forma di governo

- 1) Rafforzamento dell’attività del Consiglio regionale nella funzione di rappresentanza politica, di indirizzo e controllo nei confronti del governo regionale (artt. 7-8)
- 2) Definizione a livello di principi, da dettagliare nel regolamento consiliare, di uno statuto delle opposizioni (art.12)
- 3) Conseguente definizione delle funzioni del Presidente della Regione, in particolare in rapporto al Consiglio regionale (artt. 14-18)
- 4) Compatibilità tra la carica di assessore e di consigliere regionale e composizione della Giunta regionale nel rispetto delle diversità di genere (art. 15)

b. Per il sistema elettorale

- 1) Conferma della elezione diretta del Presidente della Regione, contestualmente a quella del Consiglio regionale, con possibilità di

espressione di una unica preferenza per un candidato consigliere nella lista prescelta (artt. 20-25)

- 2) Conferma delle attuali cinque circoscrizioni elettorali (Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine) e previsione della eleggibilità del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna circoscrizione in rapporto alla popolazione residente, per una piena salvaguardia della rappresentatività del territorio. E' abolita, conseguentemente, la lista regionale con capolista il candidato Presidente, il cosiddetto "listino" e la considerazione di voti non assegnati a livello di circoscrizione, i cosiddetti "resti" in ambito regionale (artt.22-29)
- 3) Elezione del Consiglio regionale con un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza, spettante alla coalizione che raccoglie il maggior numero di consensi e da un doppio sbarramento, di lista e di coalizione (artt.26-27)
- 4) Introduzione di un meccanismo tendente a favorire l'elezione di un rappresentante della minoranza linguistica slovena (art.28)
- 5) Promozione delle pari opportunità tra i generi con quote predeterminate di presenza di ciascun genere, nelle liste dei candidati e nell'ambito della Giunta regionale (artt. 15-23-32)

L'impianto generale sopra descritto è stato fortemente caratterizzato dagli emendamenti proposti da una parte della maggioranza (Ds-Margherita-Prc-Pdci) in commissione e dalla stessa approvati, senza alcuna intesa né con le opposizioni né con le altre parti della maggioranza.

Evidentemente ha prevalso la preoccupazione, come vedremo in dettaglio, di definire una forma di governo ed un sistema di governo "su misura" per il Presidente Illy e i principali partners della sua maggioranza, atteggiamento politicamente inaccettabile in quanto trattasi di "regole" che per loro natura devono essere il frutto della più ampia condivisione possibile. Va peraltro precisato che i soli 30 voti favorevoli riportati in sede di voto in Commissione non sono bastevoli in Aula per l'approvazione del progetto di legge, dal momento che è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.

Come Gruppo Consiliare dell'Udc siamo dell'avviso che una nuova legge statutaria sia da approvare, soprattutto per una nuova disciplina della forma di governo della Regione, per contrastare la "deriva presidenzialista" che da tre anni rende il Consiglio regionale, massimo organo di espressione della democrazia rappresentativa, di fatto, sottomesso al Presidente della Regione. Riteniamo per questo necessario introdurre nel testo sottoposto all'esame dell'Aula significativi cambiamenti sia per la forma di governo, sia per il sistema elettorale, che sono intrinsecamente intrecciati tra loro. Tali modificazioni sono così riassumibili.

I) FORMA DI GOVERNO - Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale (art.8)

Con la conferma della elezione diretta del Presidente della Regione, per consentire un aumento delle funzioni attribuite al Consiglio regionale è necessario operare in termini

di sistema ovvero utilizzando adeguatamente tutti gli istituti giuridici disponibili (funzioni, procedure, composizioni di organi, maggioranze per assumere decisioni).

In tale prospettiva rientra la potestà di esprimere pareri anche vincolanti (art.8 c.1, lett. e)) sulle nomine del Governo regionale. Tuttavia, non è giustificata la richiesta di una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale dal momento che la stessa è di norma richiesta per l'approvazione "delle regole" e non per l'emissione di pareri, **per i quali la maggioranza assoluta è di ampia garanzia per entrambe le parti**. Va infatti precisato, che con l'introduzione del premio di maggioranza, la coalizione di maggioranza esprima sempre ben oltre la maggioranza assoluta dei consiglieri e che tale condizione è presente, attraverso il voto ponderale, anche nelle commissioni.

II) FORMA DI GOVERNO – Composizione della Giunta regionale (art.15)

Il Presidente della Regione eletto direttamente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale e attribuisce loro gli incarichi. Questo avviene, ovviamente, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge a partire da quella statutaria. L'esigenza oggi constatabile da tutti è quella della necessità di creare un collegamento vero tra governo regionale e Consiglio, per un esercizio compiuto delle funzioni a ciascuno attribuite.

Questo può avvenire soltanto se la Giunta regionale, pur rimanendo di nomina "fiduciaria" del Presidente è composta prevalentemente da eletti alla carica di consigliere. Per questo non basta prevedere la compatibilità delle cariche di assessore e consigliere (art.15 c.4) ma è **necessario fissare una percentuale massima di componenti della Giunta regionale esterni al Consiglio regionale**. Diversamente la stessa previsione di compatibilità peraltro tardivamente affermata anche in questa IX legislatura regionale, è del tutto inutile, in quanto la discrezionalità del presidente rimane assoluta e ingiustificata.

Nell'ambito della composizione della Giunta regionale è necessario approfondire ulteriormente due fattispecie di normativa introdotte in Commissione ovvero che i componenti per almeno un terzo devono essere di genere diverso (art. 15 c.3) dal momento che sarebbe più opportuno sancire la presenza di entrambi i generi e che i componenti della Giunta non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi (art. 15 c.5). Una previsione del tutto ingiustificata dal momento che gli assessori non assolvono ad un mandato elettivo ma solo ad un mandato fiduciario.

III) SISTEMA ELETTORALE – Modalità di espressione del voto (art. 25)

Le modalità di espressione del voto devono essere rispettose del principio delle norme (elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale) ed improntate alla semplificazione per favorire l'elettore. Le modalità ovviamente devono anche essere logiche dal punto di vista politico.

L'innovazione introdotta dall'elezione diretta del Presidente consente all'elettore di scegliere, contemporaneamente, un Presidente, una coalizione ed, indirettamente, il programma che questa ha presentato, esprimendo un voto per il Presidente e per una forza politica appartenente alla coalizione, oltrechè alla preferenza per un candidato consigliere.

Ma a quale logica politica risponde la possibilità (art. 25 c. 1) di esprimere un voto per una lista ed un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente anche non collegato alla lista votata? Il cosiddetto “voto disgiunto” in un consesso che si articola in coalizioni politiche e un Presidente collegato ad una di esse è davvero una contraddizione forte in termini politici.

Siffatta previsione, che non può essere paragonata ad analoga previsione del voto amministrativo, evidentemente intende “massimizzare” la figura del candidato Presidente rispetto a quella della coalizione incentivando una “diversificazione” del voto.

Il mancato apprezzamento per il candidato Presidente ovvero per una delle forze politiche della coalizione e viceversa, potrebbe essere coerentemente espresso votando solo per il Presidente o per una forza politica della coalizione. **E’ indispensabile quindi prevedere il voto congiunto, con un voto per il Presidente e per una forza politica collegata allo stesso.** Una siffatta previsione già è contenuta in alcune leggi elettorali regionali di ultima generazione (v. Provincia Autonoma di Trento L.P. 2/2003, Regione Marche L.R. 27/2004).

IV) SISTEMA ELETTORALE – Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste (art. 26) – Premio di maggioranza e garanzia delle minoranze (art. 27)

L’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale non può che essere informata da due principi basilari. Quella della salvaguardia della rappresentanza, dal momento che il Consiglio regionale è un organo legislativo dove la pluralità di opinioni è certamente una ricchezza consentita dalla democrazia rappresentativa, dal momento che il suo mandato principale è quello di approvare “regole”. E quello della governabilità dal momento che una maggioranza deve essere nelle condizioni di assumere scelte e le opposizioni di assolvere adeguatamente anche alla loro funzione di controllo.

Da ciò l’importanza dei meccanismi che concorrono alla definizione della composizione del Consiglio regionale: in questo caso, la proporzionalità della rappresentanza è corretta dagli sbarramenti e da un premio di maggioranza.

I due meccanismi sono collegati sotto il profilo logico dal momento che, in parte, sottendono la medesima finalità ovvero il favorire la formazione di coalizioni.

Si prevedono sbarramenti (art. 26 c.3) per la singola lista (4% dei voti validi su base regionale ovvero il 20% dei voti validi in una circoscrizione o almeno l’1/4% dei voti su base regionale, purchè la lista appartenga ad una coalizione che ha conseguito almeno il 15% dei voti), ed indirettamente per le coalizioni (almeno il 15% dei voti validi) anche se, a ben vedere, tale sbarramento è privo di efficacia dal momento che il premio di maggioranza è attribuito alla coalizione che ha conseguito il maggior numero di voti su base regionale e che le altre liste sono ammesse al riparto in relazione al superamento dello sbarramento singolarmente o nella forma del collegamento.

Da notare rispetto a tali soglie di sbarramento la confusa previsione (art. 26 c. 6) del comportamento in sede di attribuzione dei seggi per le liste collegate, (art. 23 c. 4 e c. 8) sicuramente da rivedere e rendere più esplicito.

L'insieme degli sbarramenti corrisponde ad una unica logica ovvero quella della coerenza con le aspettative dell'attuale composizione della coalizione di maggioranza (in particolare Cittadini per il Presidente, PRC e PDCI) e comunque rappresenta un dato di novità rispetto alla previgente normativa statale utilizzato per le elezioni regionali del 2003.

La previsione del premio di maggioranza (art. 27 c. 1) e della conseguente garanzia per la minoranza (art. 27 c.2) è invece chiaramente finalizzata ad assicurare un vantaggio significativo in termini di seggi in Consiglio regionale alla coalizione che otterrà il maggior numero di voti in sede di consultazione elettorale a discapito del principio di proporzionalità e di salvaguardia della rappresentanza delle minoranze.

Premesso che il Consiglio regionale a partire dal 2008 sarà ridotto a 59 componenti, la previsione assegna alla maggioranza da un minimo di 32 seggi (55%) qualora riporti meno del 45% dei voti validi ad un massimo di 38 seggi (almeno il 60%) qualora consegua più del 45% dei voti validi; conseguentemente alle minoranze spettano da un minimo di 21 seggi (35%) ad un massimo di 27 seggi (45%).

La distanza tra i due schieramenti, in questa legislatura pari a 14 seggi, è oscillante tra i 5 e i 17 seggi, deve essere ragionevolmente ridotta, prevedendo una graduazione, con una costante intorno al 10% dei seggi e con maggiori garanzie per le minoranze.

In aggiunta alle quattro questioni sopra evidenziate è necessario anche un ulteriore approfondimento circa le modifiche introdotte in merito alla modalità di presentazione delle liste circoscrizionali e specificatamente alle fattispecie di raccolta delle firme, che sembrano penalizzanti senza giustificazione alcuna (art. 23 c. 8) nonché in relazione all'attuazione del principio delle pari opportunità (art. 32 e art. 23 c. 2).

Quanto sopra premesso, si auspica che nel progetto di legge siano introdotte significative modificazioni prima della sua approvazione.

MOLINARO



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

FZ/AL

N. 226 - 227, 228, 229, 160 - A.SEXIES
N. 183-01 - A
N. 4, 22, 29 - A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, elezione del Consiglio regionale, disciplina del referendum, autonomie locali, rapporti con l'Unione europea e rapporti esterni)

(Relatrice di minoranza **BATTELLINO**)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

N. 226 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dai consiglieri Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz il 24 gennaio 2007);

e sulle **PROPOSTE DI LEGGE** abbinata

N. 227 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dai consiglieri Travanut, Degano, Kocijančič, Metz, Ferone 26 gennaio 2007);

N. 228 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dal consigliere Špacapan il 29 gennaio 2007);

N. 229 "Norme sulla forma di Governo della Regione e del sistema elettorale regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dalla consigliera Battellino l'1 febbraio 2007);

N. 160 "Accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7" (presentata dai consiglieri Pedicini, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Camber, Marini, Venier Romano il 4 ottobre 2005);

nonché sullo **STRALCIO** abbinato

N. 183-01 "Disciplina dei rapporti tra gli organi della Regione in materia di nomine e designazioni di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale deliberato ai sensi dell'art. 127 del Regolamento"

e sulle **PETIZIONI** abbinata

N. 4 "Per una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione, la rotazione delle cariche elettive ed il divieto di cumulo delle cariche" (presentata da 196 cittadini della regione il 18 novembre 2003);

N. 22 "Per garantire una rappresentanza democraticamente eletta della minoranza linguistica ed etnica slovena" (presentata da 3 cittadini della regione il 30 gennaio 2006);

N. 29 "Elezione di Consiglieri regionali specifici delle minoranze linguistiche e nazionali" (presentata da 1 cittadino della regione il 6 settembre 2006).

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 2007

Signor Presidente, Egregi colleghi,

la proposta di legge che stiamo per esaminare si pone l'obiettivo principale di intervenire nella determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e di proporre un nuovo sistema elettorale regionale finalizzato a garantire la reale governabilità della Regione .

Si sarebbe dovuto cogliere un'importante opportunità per meglio definire i rapporti fra il Consiglio regionale e l'esecutivo, fino a raggiungere un soddisfacente equilibrio nel mutato assetto istituzionale, ma così non è stato.

In tutti noi è viva la consapevolezza che il Consiglio regionale, come massima istituzione democratica rappresentativa della Regione, sta perdendo la sua identità e che è quindi più che mai necessario non solo che il Consiglio continui ad assolvere le proprie fondamentali funzioni, legislativa, di indirizzo e di controllo, ma le ribadisca e le rafforzi.

Siamo anche consapevoli che la fase critica che stiamo attraversando è strettamente correlata al potere attribuito al Presidente della Regione dall'elezione diretta ma soprattutto da un sistema che si basa sul principio del "simul stabent, simul cadent".

Questa proposta di legge, così come è concepita, cerca affannosamente di correre ai ripari e di proporre un sistema di governo snello ed efficiente, ma non riesce a riaffermare la piena dignità del Consiglio.

Infatti, se da un lato si può ritenere positivo aver chiarito la compatibilità tra consiglieri ed assessori, permangono ancora molte perplessità in merito all'eccessiva libertà del Governatore di potersi scegliere gli assessori senza alcuna limitazione se non quella legata all'appartenenza di genere, peraltro intesa in senso non paritario.

Osservo anche che l'imposizione di un numero fisso di assessori donne non può essere intesa come una conquista femminile, né tanto meno come un riconoscimento delle capacità di gestione insito nel genere femminile.

Tutt'altro!

Potrebbe infatti apparire alla stregua di una sorta di "grazia ricevuta" quando si rivelasse nei fatti come una penalizzazione delle competenze a disposizione del Presidente eletto.

In merito alla questione delle pari opportunità si sarebbe dovuto promuovere un'effettiva partecipazione femminile alla vita politica, invece nel testo proposto manca completamente l'idea di un benché minimo intervento diretto teso a riconoscere l'imbarazzante realtà che la nostra regione è, tra le regioni italiane, quella che ha il più basso numero di donne che partecipano alla vita politica.

Le scelte effettuate non incidono sui regolamenti e rimandano il problema delle pari opportunità, con la conseguenza di limitare ancora di più la visibilità delle donne e conseguentemente la loro presenza nell'aula legislativa.

La stessa Commissione regionale per le pari opportunità è fermamente convinta che per promuovere un modello elettorale a garanzia dell'equilibrio della rappresentanza si sarebbe dovuto prevedere almeno :

- a) pari numero di candidati e candidate
- b) disposizione in ordine alternato delle candidature
- c) preferenza doppia, valida se legata a scegliere contemporaneamente un candidato e una candidata.

E non sarebbe forse bastato!

Tuttavia, i tre punti suggeriti, solo se adottati insieme, potrebbero far raggiungere gli obiettivi di:

- a) promuovere la rappresentanza femminile;
- b) sostenere una collaborazione tra i candidati e candidate,
- c) far avanzare all'interno dei partiti quelle forze nuove che spingono per il loro rinnovamento e che stentano ad emergere a causa di una radicata partitocrazia.

Invece, la scelta è andata nel senso di imporre liste dove sia garantita la sola presenza dei due generi, nel rapporto minimo del 40 e 60 per cento.

Questo fatto, accanto alla condizione di irricevibilità delle liste in caso di inadempienza, si rivelerà fortemente penalizzante per quelle donne che non chiedono quote, ma libertà di concorrere.

La condizione di imporre il rispetto di un rapporto minimo fisso tra candidati e candidate avrebbe avuto senso in un sistema di liste bloccate, dove candidati e candidate si alternassero. Queste sono, infatti, le uniche liste che garantiscono l'elezione del candidato, seguendo l'ordine di lista e permettono di raggiungere la pari rappresentanza a uomini e donne.

Ma si tratta di un sistema che priva l'elettore della preferenza e questo non è ad esso gradito.

Tuttavia, non si può non riconoscere che se la rappresentanza femminile è aumentata in Parlamento dal 11 al 18 %, questo sia derivato proprio dall'aver imposto le liste bloccate.

Nel nostro caso è evidente che la questione della disparità della rappresentanza tra uomo e donna non è ritenuta importante per la democrazia e il modello proposto va a rafforzare la situazione attuale arrivando addirittura di penalizzare quelle liste che si proponessero l'obiettivo di promuovere la rappresentanza femminile.

In questo modo si nega alle donne quello che per più di quarant'anni è stato liberamente concesso agli uomini, permettendo loro di raggiungere un alto grado di rappresentanza che li pone nella condizione di essere privilegiati e di continuare ad esserlo per ancora molto tempo.

Tornando alla legge nel suo insieme essa si limita a riproporre il sistema elettorale per l'elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario limitando l'innovazione alla sola proposta di eleggere il Presidente senza la lista personale.

Manca l'idea innovativa di andare verso scelte decise che garantiscono la governabilità e rafforzano assieme l'autonomia del Consiglio.

Si sarebbe potuto pensare a prevedere un Presidente di Regione esterno al Consiglio, scelto con schede separate, ancorché contestuali temporaneamente, oppure pensare di eleggere contestualmente al Presidente il Vicepresidente.

Invece, nel riaffermare l'autonomia del Consiglio si è temuto di osare e così si è rinunciato a proporre quelle rilevanti differenze, che avrebbero potuto dimostrare inequivocabilmente che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia gode di potestà legislativa esclusiva così come sancito all'articolo 12 dello Statuto della Regione.

Altri i nodi ancora irrisolti che hanno visto la proposta approvata in commissione con solo 30 voti, nemmeno sufficienti ad approvare una legge che, invece dovrebbe essere largamente condivisa.

PREMIO DI MAGGIORANZA

Certamente il premio di maggioranza, così come previsto è troppo elevato nel caso che il presidente risulti eletto con una maggioranza relativamente bassa.

SBARRAMENTO DI LISTA

Il disegno di legge propone uno sbarramento dell'1,4 % per le liste appartenenti alla coalizione che supera il 15% dei voti validi.

Che si tratti di uno sbarramento giustificato da una logica aritmetica non condivisa da tutti è evidente dal momento che da più parti si è proposto uno sbarramento di lista al 4% e oltre.

Chi vorrebbe seguire un tale percorso lo giustifica come la necessità di una maggior stabilità di governo.

Eppure non possiamo negare che oggi siamo in presenza di un Consiglio composto da forze politiche che non hanno subito alcun sbarramento, e neppure possiamo negare che queste forze, piuttosto numerose e divergenti per pensiero e vocazione, ancorché si siano spesso differenziate tra loro, abbiano mai messo in una qualche seria difficoltà il Governo regionale.

Da questa osservazione discende la logica affermazione che la governabilità non ha alcuna diretta relazione con la soglia di sbarramento imposto alle liste.

Altrimenti difficilmente riusciremmo a spiegare la stabilità di questo governo.

Analizzando la richiesta di alzare lo sbarramento di lista, non si può prescindere dall'osservare chi la propone e chi, invece, la contrasta.

Il sostegno maggiore proviene da quei partiti che alle ultime consultazioni hanno di gran lunga superato la soglia del 4 %.

Se la soglia necessaria a permettere ad una lista di raggiungere il risultato di avere un eletto venisse alzata, ad essere eliminati dalla rappresentanza consigliere sarebbero tutte le forze minori che oggi sono rappresentate da un unico eletto.

Uno sbarramento più alto a quello indicato dalla proposta della commissione porterebbe semplicemente all'esclusione di forze storiche oppure di forze nuove e forse innovative in grado di testimoniare idee e di contribuire a rinnovare il sistema parlamentare del Friuli Venezia Giulia.

Soglie di lista elevate possono solo favorire le forze maggiori, di destra e di sinistra, e portare ad una compressione di quelle minori.

In mancanza di queste rappresentanze, all'elettore rimane solamente la scelta tra pochi partiti, con la conseguenza di impoverire la rappresentanza di significative fasce sociali e questo non a vantaggio del Buon Governo, ma, semplicemente, dei partiti più forti, quelli che o già governano o comunque sono in grado di controllare quindi ben incidere sulle scelte di governo.

SBARRAMENTO DI COALIZIONE

Ricordiamo che il programma elettorale sottoscritto dalla coalizione di Intesa Democratica prevedeva di mantenere l'attuale soglia del 3,25%

Ora nella proposta che andiamo ad esaminare lo sbarramento viene elevato al 4%.

Un forte dibattito in commissione ha fatto comprendere a tutti che sia i Cittadini per il Presidente che il centrodestra ritengono fondamentale elevare tale sbarramento al 7 e al 15%

Entrambi affermano che è opportuno che con la legge elettorale si vada verso un più deciso regime bipolare e che questo sarebbe compromesso se la soglia di coalizione scendesse al di sotto del 7%.

Se passasse questa idea sarebbe non solo sconfessare da parte del Gruppo dei Cittadini il programma elettorale da essi stessi sottoscritto, ma anche un'interpretare a senso unico la democrazia, che è tale se accetta il confronto e si rafforza, non quando lo teme e lo esclude, bensì quando lo accoglie traendone ispirazione.

Il sistema bipolare, in sé non è né migliore né peggiore di altri. Quello che importa è che sia garantita la governabilità assieme alla libertà di scegliere tra progetti realmente alternativi.

Riteniamo che le coalizioni non possano che rafforzarsi se costruite attorno ad idee e programmi realmente condivisi piuttosto che in forza di sbarramenti ritenuti irraggiungibili.

La soglia del 4% permette a chi ha un forte seguito di ottenere la propria giusta rappresentanza e la decisione di aderire ad una coalizione sarà una scelta e come tale non si potrà che rafforzare l'etica politica.

Riteniamo comunque negativo aver elevato la soglia al 4%, per l'unico motivo che in questo modo, pur non modificando di molto lo stato delle cose, non si mantiene fede al programma.

VOTO DISGIUNTO

Nel progetto di legge proposto dalla commissione si ripropone il voto congiunto.

Quanto sia coerente che un elettore possa votare il partito in cui si riconosce e contemporaneamente scegliere il presidente e conseguentemente il programma, proposto dagli avversari è di difficile compressione per chiunque.

L'unica motivazione che può giustificare questa scelta è che in questo modo si possono vincere anche elezioni che altrimenti si potrebbero forse perdere.

Ma scopo della legge elettorale dovrebbe essere garantire la massima rappresentanza e non fare in modo di ottenere o, ancora peggio, mantenere il potere.

Personalmente ritengo che la proposta del voto disgiunto potrebbe essere considerata corretta solo se affiancata ad un sistema di votazione che preveda schede elettorali separate : una per scegliere i consiglieri regionali ed una per scegliere il Candidato Presidente. In questo modo il Presidente eletto potrebbe dirsi realmente eletto dai cittadini e il consiglio sarebbe realmente rappresentativo dell'elettorato.

Usufruire, invece, di un voto congiunto, e per di più secondo il modo che vuole che dal partito il voto ricada sul Candidato presidente e non viceversa, neppure in presenza di un'unica lista, equivale ad attribuire al presidente più voti di quelli che realmente egli sarebbe in grado di ottenere e conseguentemente più forza rappresentativa di quella che in realtà avrebbe.

Nel complesso la proposta non è accettabile, confidiamo che l'Aula apporti le necessarie modifiche.

BATTELLINO



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

FZ/AL

N. 226 - 227, 228, 229, 160 - A. SEPTIES

N. 183-01 - A

N. 4, 22, 29 - A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, elezione del Consiglio regionale, disciplina del referendum, autonomie locali, rapporti con l'Unione europea e rapporti esterni)

(Relatore di minoranza **PEDICINI**)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

N. 226 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dai consiglieri Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz il 24 gennaio 2007);

e sulle **PROPOSTE DI LEGGE** abbinata

N. 227 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dai consiglieri Travanut, Degano, Kocijančič, Metz, Ferone 26 gennaio 2007);

N. 228 "Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto" (presentata dal consigliere Špacapan il 29 gennaio 2007);

N. 229 "Norme sulla forma di Governo della Regione e del sistema elettorale regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" (presentata dalla consigliera Battellino l'1 febbraio 2007);

N. 160 "Accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7" (presentata dai consiglieri Pedicini, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Camber, Marini, Venier Romano il 4 ottobre 2005);

nonché sullo **STRALCIO** abbinato

N. 183-01 "Disciplina dei rapporti tra gli organi della Regione in materia di nomine e designazioni di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale deliberato ai sensi dell'art. 127 del Regolamento"

e sulle **PETIZIONI** abbinata

N. 4 "Per una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione, la rotazione delle cariche elettive ed il divieto di cumulo delle cariche" (presentata da 196 cittadini della regione il 18 novembre 2003);

N. 22 "Per garantire una rappresentanza democraticamente eletta della minoranza linguistica ed etnica slovena" (presentata da 3 cittadini della regione il 30 gennaio 2006);

N. 29 "Elezione di Consiglieri regionali specifici delle minoranze linguistiche e nazionali" (presentata da 1 cittadino della regione il 6 settembre 2006).

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 2007

Signor Presidente, signori colleghi,

non è senza imbarazzo che anche in questa occasione mi vedo costretto ad esordire dicendo che il Consiglio Regionale ha perso l'occasione per avviare una riflessione ampia, articolata e, ciò che più conta, libera sul proprio divenire nel mutato contesto sociale, culturale e politico.

Tanto, troppo tempo si è sprecato intorno ai decimali delle così dette soglie di sbarramento ignorando completamente questioni che, a giudizio di chi scrive, sono esiziali per il permanere di un sereno assetto della nostra Regione.

Per quanto si sia protratto nel tempo il confronto ed il dibattito che ne è scaturito è nato viziato e così è andato formandosi fino alla stesura dei testi. Tutti i progetti portati all'attenzione della Commissione V, fatta la tara sulle peculiarità della minoranza di lingua slovena e su quelle di genere (femminile), si sono conformate ad un unico indirizzo che potremmo riassumere nella definizione: "di stampo presidenzialista". E' una critica che muovo prima che ad altri al mio schieramento politico al quale va solo riconosciuta l'attenuante di essersi già cimentata nella precedente legislatura in un abbozzo. Il cattivo artigiano imputa sempre agli attrezzi l'esito negativo dell'opera.

Se facessimo l'appello delle forze politiche e dei Consiglieri che in quest'Aula sono dichiaratamente favorevoli ad un sistema di stampo proporzionalista, sia pure con garanzie di governabilità, senza difficoltà guadagneremmo, ed in modo del tutto trasversale, quella maggioranza che il centrosinistra oggi fa difficoltà a raggiungere sull'attuale proposta.

Invero il nocciolo della questione è riassumibile proprio nella virata presidenzialista che si è inteso attribuire al sistema in vigore.

Nulla autorizzava *de iure condito* ad interpretare le norme nel senso della previsione di un sistema presidenzialista. Né la elezione diretta del Presidente della Regione né il principio del c.d. "simul... simul..." e tanto meno la previsione del voto disgiunto al candidato Presidente e alla lista anche fuori della coalizione di riferimento del candidato Presidente.

Non aver affrontato con la dovuta severità e libertà speculativa quelle questioni non rende un buon servizio alla produzione legislativa in materia e quel che peggio rallenta, ma meglio sarebbe dire allontana, il processo politico delle scelte per dare sempre più

campo ad un dirigismo anonimo e in larga misura autoreferenziale in cui il suffragio diretto al candidato Presidente non è sufficiente a dare assoluta legittimazione.

Perché questo non sembri una sterile invettiva di parte contro il Presidente in carica di avverso schieramento aggiungo che non pochi Presidenti di regione, eletti direttamente, non si sono sottratti alla tentazione presidenzialista facendo ciò a prescindere dal colore della coalizione di appartenenza.

A me non resta oggi che un dovere di testimonianza perché non si possa dire che nessuno si fosse levato a far sentire una voce dissonante.

Con animo controverso ma con assoluto spirito costruttivo mi accingo a significare ai Colleghi le questioni che nel solco tracciato meritano le maggiori attenzioni, la ricerca di una disciplina coerente e sistematica, il rispetto delle diverse funzioni e del potere legislativo affidato all'Assemblea.

Assumiamo come valori necessariamente da perseguire la "governabilità", la speditezza delle scelte e la verifica dell'efficacia dei provvedimenti adottati in un contesto di tipo parlamentare con l'elezione diretta del Presidente della Regione. Condanniamo gli eccessi interpretativi che attribuiscono al Presidente e all'esecutivo una sorta di potere di interdizione dell'esercizio parlamentare.

Un esempio su tutti: non necessariamente la censura di un atto di governo adottato o annunciato deve significare la sfiducia verso il Presidente.

Sotto diverso profilo va ricordato che un esecutivo composto anche da Consiglieri in carica non per questo fa di quell'organo una emanazione partecipativa del Consiglio Regionale.

Altro grande capitolo, da tempo all'attenzione della politica e della sociologia antropologica, riguarda la presenza di genere. Si dice che bisogna riequilibrare le presenze ma in parole semplici si chiede che più donne siano attive in politica.

E' necessario trovare gli strumenti per non impedire di fatto alle donne la partecipazione politica ed istituzionale ma, francamente, vedo con sospetto le c.d. "quote rose". La dove sono state introdotte non hanno risolto il problema e ne hanno creati di nuovi come la nuova marginalizzazione delle donne ad opera di poche donne.

Un cenno, infine, all'altra eterna questione della rappresentanza dell'identità di lingua slovena della nostra regione.

Dovrebbe valere anche per la nostra regione il principio di reciprocità affidando qui a soluzioni analoghe a quelle adottate oltre confine per la comunità italiana.

La soluzione adottata nel testo che oggi si propone all'attenzione dell'Aula è un rimedio palliativo che ha tuttavia il merito di porre la questione in evidenza. E' a tutti evidente che molta strada deve essere ancora percorsa verso l'orizzonte di una Unione Europea che sappia garantire armonicamente l'identità dei popoli ed il rispetto dei sentimenti nazionali.

Se avessimo un quadro definito e condiviso del sistema di governo della Regione sarebbe di certo più agevole realizzare un sistema elettorale adeguato che ne garantisca l'assetto.

Invero la confusione circa il primo ci costringe a piroette normative nel tentativo di sedare con la legge elettorale gli effetti delle incongruenze del sistema.

A proposito di premio di maggioranza dovremmo domandarci perché non ci si sente garantiti nella governabilità da un premio di maggioranza che non sia lo strapotere numerico di oggi.

Maggioranze che si affidano a numeri forti denunciano forti debolezze politiche; il che non depone a favore della qualità dell'azione di governo.

Il testo uscito dalla Commissione non ha sciolto i nodi, che pure qui si sono evidenziati, limitandosi a registrare un sostanziale paralisi sulle reciproche posizioni.

Sono certo che per l'Aula non mancheranno interventi emendativi sui quali si dovrà tentare non di fare sintesi (?!), che sarebbe un pasticciotto, quanto, piuttosto, di trovare soluzioni.

E' un impegno che chiama ciascuno di noi e che mi auguro trovi ampia e sentita risposta dai banchi dell'Aula nell'interesse della Gente del Friuli Venezia Giulia.

Antonio PEDICINI